



Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

E.mail: municipio@comune.casalvolone.no.it

Decreto n. 03 del 05.01.2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL COMUNE DI CASALVOLONE (Legge n. 190/2012)

IL SINDACO

Premesso che con l'entrata in vigore della L. n. 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della richiamata Legge, che testualmente dispone:

"A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione";

Premesso ancora che il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. n. 190/2012);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il Responsabile anti – corruzione riferisce sull'attività;

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n.1 del 25.01.2013 avente ad oggetto la legge n.190 del 2012, che fornisce informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione;

Considerato che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare n. 1 del 25.01.2013 ha precisato che la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di *persecutore*, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

Ritenuto infine che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della L. n.190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della Pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012);
- con la deliberazione n. 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo* competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione n.21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- con la recentissima deliberazione n. 15 del 13.03.2013, la CIVIT ha poi espresso l'avviso che "il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione";

- l'articolo 50 comma 10 del Tuel conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

Preso atto, pertanto, della scelta del Legislatore di non prendere in considerazione gli aspetti di criticità che lo status del segretario pone nei confronti della figura del responsabile della prevenzione della corruzione e rilevato che non sussistono impedimenti soggettivi a che il segretario comunale di questo comune, Dott. PASSARO Armando, assuma l'incarico in questione;

Ritenuto di dover assumere, in qualità di Sindaco, in esecuzione all'art. 28 comma 1 del vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi, l'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto che, ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale (art. 11 D.lgs. n.150/2009), il Sindaco ha previsto che lo stesso decreto:

1. sia pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente;
2. sia comunicato all'organo consiliare;

Richiamati:

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

Richiamati:

- la L. n. 190/2012 e la L. n. 241/1990
- l'art. 4, comma 1 lett. e del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97 del D.Lgs. n.267/2000 che al comma 4 lettera d) prevede:

“Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di approvare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi, le considerazioni espresse in premessa narrativa e che motivano il ricorso alla presente;
- di individuare con il presente atto - ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della L. n. 190/2012 - il Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Casalvolone, nella persona del Segretario Comunale, Dott. PASSARO Armando, iscritto all'Albo regionale della Lombardia, Ministero dell'Interno, quale Responsabile della prevenzione della corruzione
- di conferire a quest'ultimo le relative funzioni previste nella medesima legge, con il supporto degli uffici comunali;
- di individuare nei Responsabili dei servizi gli organi di supporto al Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni di *Responsabile della prevenzione della corruzione*.

- di demandare al Segretario la formulazione di una proposta operativa per l'adozione dei primi adempimenti organizzativi;
- di comunicare il presente Decreto all'interessato;
- di inviare copia al Prefetto di Novara ed alla CIVIT di Roma (segreteria.commissione@civit.it);
- ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente.

Il Sindaco

Ezio Piantanida

